

dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità". Perlomeno sulla base del complesso normativo attuale.

Sostenere, infatti, che "il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici", significa non tenere conto del fatto che il secondo comma dell'art. 345 reg. es. c.d.s. fa espresso riferimento alle "singole apparecchiature" e non ai modelli delle stesse che, sulla base dell'attuale normativa, devono necessariamente essere omologate: ciò, contrariamente a quanto affermato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel parere in data 11.11.2020, secondo cui le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebbero sostanzialmente "equivalenti" e, quindi, che sarebbe sufficiente la sola procedura di approvazione per conferire validità all'efficacia degli stessi.

Tra le disposizioni in materia, infatti, importanza prioritaria assume il già richiamato art. 142 c. 6 c.d.s., secondo il quale "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature **debitamente omologate**, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". Si parla, dunque, esclusivamente di omologazione e sembra che la stessa sia da riferirsi propriamente agli autovelox, posto che, per cronotachigrafi e risultanze dei percorsi autostradali, si fa una esplicita, diversa, menzione. E si rimanda al regolamento.

La distinzione tra approvazione ed omologazione è ravvisabile, inoltre, nell'art. 192 reg. att. c.d.s., c. 1: "ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista **la omologazione o la approvazione** di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici,

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Schioppa

*l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405".*

Dunque, si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni.

Va altresì richiamato il secondo comma dell'art. 192 reg. att. c.d.s., il quale prevede che "L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale."

In tale contesto non si fa riferimento anche all'approvazione, ma si parla, esclusivamente, di omologazione e, soprattutto, di **omologazione di prototipi**, laddove l'art. 345 c. 2 c.d.s. parla di **approvazione di singole apparecchiature**.

Se, poi, le prescrizioni tecniche cui fare riferimento ai fini dell'omologazione non sono state stabilite dal regolamento e quindi, in sostanza, non ci sono, non si può certo, solo per tale ragione, legittimamente sostenere che sia da considerarsi sufficiente una semplice approvazione (che, stanti i richiami sopra effettuati, dovrebbe valere per le singole apparecchiature) conferendo alla stessa valore generale.

Vertendosi, infatti, in materia di apparecchiature per le quali è richiesta una elevata precisione, qualora manchino prescrizioni tecniche di riferimento per procedere all'omologazione dei prototipi delle stesse (richiesta, va ribadito, dalla legge, art. 142 c. 6 c.d.s.) viene meno la fondamentale garanzia per la correttezza e certezza degli accertamenti.

Ritenendo sufficiente una mera approvazione, quindi, si verrebbe di fatto a neutralizzare quello che è da ritenersi l'intento originario del legislatore.

Le prescrizioni tecniche di riferimento, che consentono di omologare gli apparecchi di rilevamento automatico della velocità, devono essere necessariamente presenti, posto che, diversamente, verrebbe lasciato alla volontà e, soprattutto, all'autonomia decisionale di singoli soggetti, esentati dal dover seguire qualsivoglia protocollo tecnico predeterminato dallo Stato, l'approvazione o meno degli apparecchi medesimi.

Prima dell'approvazione delle singole apparecchiature di misurazione elettronica della velocità, pertanto, deve ritenersi necessaria l'omologazione dei modelli delle stesse.

Pertanto, se tali prescrizioni tecniche di riferimento mancano, risultando le stesse essenziali a garanzia dell'affidabilità degli apparecchi, dovranno essere individuate e formalizzate espressamente dall'Amministrazione di riferimento, pena la non legittimità dell'accertamento. Non può la giurisprudenza, infatti, supplire, in via interpretativa, al mancato intervento, in materia, da parte delle autorità competenti.

In ogni caso, appare evidente che lo scarso coordinamento della normativa sopra riportata rende, all'interprete, oggettivamente difficile orientarsi,

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Fabrizio Sallappa

lasciando così spazio ad orientamenti differenti che, di volta in volta, evidenziano questo o quel singolo aspetto.

Se, infatti, il citato art. 345 si riferisce all'approvazione di "singole apparecchiature", l'art. 192 reg. att. c.d.s., al terzo comma, prevede che *"Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2"*.

Dunque, in modo contraddittorio, da un lato sembra che l'approvazione sia da riferirsi alle singole apparecchiature di ciascun modello (art. 345 c. 2 reg. att. c.d.s.), mentre, da un altro versante (art. 192 c. 3 reg. att. c.d.s.), si parla di approvazione come se si trattasse di un procedimento più semplice, riferibile a quegli apparecchi per i quali il regolamento non abbia stabilito le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

Ma non appare corretto disapplicare l'art. 142 c. 6 c.d.s. solo perché il Ministero competente non ha stabilito caratteristiche fondamentali e prescrizioni degli autovelox, posto che le stesse devono ritenersi poste nell'interesse pubblico, ossia a garanzia della correttezza dell'accertamento.

Altresì si ribadisce che, in virtù di quanto sopra evidenziato, risulta quantomeno inopportuno lasciare all'autonoma decisione di singoli soggetti scelte approvative (collegate, peraltro, anche ad interessi imprenditoriali privati) slegate da qualsiasi protocollo tecnico fissato preventivamente dallo Stato.

I restanti commi dell'articolo in questione recitano:

*4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza.*

*5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.*

6. *Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.*

7. *Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.*

8. *Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale.*

In sostanza, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio. Fermo restando che, come si dirà oltre, la competenza non risulta essere più oggi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha sostituito il Ministero dei Lavori Pubblici, ma del Ministero dello Sviluppo Economico. La semplice approvazione, invece, risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Stando alla lettura delle norme citate, in assenza di precisazioni riguardanti le singole tipologie di apparecchi (non si discute, infatti, solo di autovelox), il presupposto necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato può essere l'omologazione, oppure la semplice approvazione.

E le due procedure non possono essere confuse solo perché l'art. 192 comma 7 reg. att. c.d.s. prevede che *“su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante”*.

IL GIURISTA SPACE  
Schtoppa

Il maggior rilievo dell'omologazione risiede nel fatto, quindi, che si tratta di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare, rapportandola a precisi parametri di riferimento che, nel caso dell'approvazione, non sono nemmeno ipotizzati, con le conseguenti minori garanzie, per la correttezza degli accertamenti, di cui sopra.

Lo stesso art. 45 c. 6 c.d.s. prevede che *“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”*.

Pertanto, a seconda delle ipotesi, si deve procedere ad omologazione oppure ad approvazione e, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142 c. 6 c.d.s., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico (*“...per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate...”*).

Poiché, in sostanza, l'omologazione serve a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata dall'autovelox, dovrà necessariamente il Ministero fissare dei parametri tecnici di riferimento, in assenza dei quali la mera approvazione non può essere ritenuta sufficiente.

**La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015**, ha statuito che è necessario che i prototipi degli apparecchi utilizzati per la misurazione elettronica della velocità (soggetti alla l. n. 273/1991) abbiano ottenuto la *“debita omologazione”*, ex art. 142/6 c.d.s, del modello da parte del Ministero

IL GIUDICE DI PACE  
AVV. GIULIO PACE  
AVV. GIULIO PACE

dello Sviluppo Economico (e non del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti). Il decreto di omologazione, quale atto tecnico spettante al M.I.S.E., deve poi essere pubblicato sulla G.U.

Inoltre, stando all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 15042/11, gli apparecchi dovrebbero poi (successivamente all'omologazione del prototipo), ex art. 345 c. 2 reg. att. c.d.s., essere provvisti anche di certificato di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In ogni caso, sarebbe opportuno che il legislatore facesse definitivamente chiarezza sulla questione, se si riflette sul fatto che, nel 2007, il Ministero dell'Interno, intervenendo relativamente agli apparecchi per il controllo delle intersezioni semaforiche, da un lato sosteneva che *“Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti, nell'art. 192 del d.p.r. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti;”*.

Salvo poi aggiungere, tuttavia, che “si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee” (Circolare n. 9. Prot. N. M/2413/12 del 22.3.2007).

Interpretazione ancora differente da quelle che oggi si contrappongono.

In sintesi, vertendosi in materia di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, si deve ritenere prevalente l'esigenza di garantire che i prototipi degli stessi, prima di essere commercializzati e posti concretamente in uso, siano stati sottoposti a precise verifiche tecniche e ad esami di laboratorio che ne attestino precisione ed affidabilità, a mezzo della comparazione con precisi parametri che, in eventuale assenza di direttive europee, devono essere necessariamente fissati dal Ministero competente, al fine di non lasciare alle decisioni di singoli scelte

che possono avere importanti valenze economiche, inerendo interessi commerciali privati riconducibili alle singole aziende produttrici.

**P.Q.M.**

il Giudice di Pace di Belluno, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22/l. 689/81 promosso da



**contro**


**COMUNE DI ARSIE'**

annulla il provvedimento impugnato.

Belluno, 10 gennaio 2023

Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Luisa De Vallier

Il Giudice di Pace  
Avv. Fabrizio Schioppa



Deposito in cancelleria il  
Funzionario  
dott. Luisa De Vallier

17 GEN 2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
BELLUNO

E' copia conforme all'originale  
composta da n. 16 (sebia) pagine  
datato, il 17 GEN. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Luisa De Vallier

**Tribunale di BELLUNO**  
**U.N.E.P.**  
**Relata di Notifica**

Numero R.G.: 1712/22

Numero Cronologico: 12

Data Udienza:

*A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:*

[REDACTED]

VIA [REDACTED] 6

[REDACTED] (VI)

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art*

*149 c.p.c. e L. 890/82*

con raccomandata AR numero : 786435441761

*spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di BELLUNO*

BELLUNO 27/01/2023



000011726105

L'Ufficiale Giudiziario



TRIBUNALE C.P. BELLUNO  
FUNZIONARIO UNEP  
D.ssa Monica CANCEMI